

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI RIETI**

**PROGRAMMA DI MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI FARA SABINA**

BANDO ANNO 2015

Al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di promuovere un'azione tesa al mantenimento del rispetto degli *standards* previsti dalla normativa vigente, ed inoltre per stimolare ed incoraggiare cambi alloggio.

- Visto l'art. 12 e gli articoli 22 e segg. del Regolamento Regionale n. 2/2000, attuativo della Legge Regionale n. 12 del 16 Agosto 1999 e ss.mm.ii.,-

l'ATER della Provincia di Rieti adotta il bando per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Fara Sabina e precisamente:

- Via Salaria Vecchia n. 20 int. 9 Borgo Quinzio mq. 45,00
- Via Ternana B/ int. 2 mq. 45,00

1. REQUISITI DI ACCESSO PER L'AMMISSIONE ALLA MOBILITA' DI ALLOGGIO.

Possono presentare richiesta di mobilità tutti gli assegnatari in locazione semplice di un alloggio E.R.P. ubicato nel Comune di Fara Sabina che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Sovraffollamento o sottoaffollamento rispetto agli *standards* stabiliti dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2 del 2000;
- Gravi necessità dell'assegnatario o del suo nucleo familiare;
- Nuclei familiari disposti al trasferimento in alloggi di dimensioni inferiori;
- Lontananza dal posto di lavoro;

Le domande possono essere presentate dagli assegnatari che abbiano una permanenza minima di 5 anni nell'alloggio assegnato, salvo casi previsti al comma 2, lettera b), del Reg. Reg. 2/2000.

2. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE ALL'ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Non potranno effettuarsi cambi su alloggi inseriti nei piani di cessione vigenti e per i quali si sia manifestata la volontà all'acquisto entro i termini utili stabiliti.

Non sono ammessi a partecipare al presente bando:

- i soggetti nei confronti dei quali siano stati intrapresi i procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

SA

destinati all'assistenza abitativa di cui agli artt. 13 della L.R. 12/99 e 14 del Reg. Reg. 2/2000;

- E' ammesso un solo cambio nell'arco di un quinquennio, salvo i casi previsti dal comma 2 lettera b) dell'articolo 23 del Reg. Reg. 2/2000, che saranno valutati dalla Commissione incaricata di sovrintendere al progetto di mobilità secondo i criteri del titolo precedente.
- Agli assegnatari non in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle quote condominiali, sarà concesso il cambio di alloggio solo nel caso in cui il debito maturato con l'Azienda venga sanato prima del rilascio dell'autorizzazione alla mobilità;
- Sarà concesso il cambio alloggio solo se risulta regolare nello stato manutentivo, come previsto dalle norme contrattuali.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando debbono essere, a pena di inammissibilità, compilate unicamente sui moduli predisposti dall'Azienda ed in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni Pubbliche – Via degli Olivi n. 20, Rieti, ovvero disponibili sul sito www.aterrieti.it.

Alla domanda l'assegnatario deve allegare, a pena nullità, la dichiarazione, resa nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/'00 e successive modificazioni e integrazioni, del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando, nonché l'idonea documentazione necessaria a certificare le condizioni di cui al seguente punto 2.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: **A.T.E.R.di Rieti- via Olivi n. 20 – 02100 RIETI ed inviata, (entro 30, trenta, giorni dalla pubblicazione del presente bando).** o potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Urp nei giorni mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00. Le domande pervenute successivamente al termine di cui sopra saranno prese in considerazione negli aggiornamenti di cui all'art. 6.

4. PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni dichiarate dall'assegnatario nella domanda verranno attribuiti i seguenti punteggi:

1. RICHIEDENTI CHE OCCUPANO CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE:

- | | |
|--|---------|
| • Un alloggio che presenti sovraffollamento | Punti 3 |
| • Un alloggio che presenti sottoaffollamento | Punti 4 |

2. RICHIEDENTI CHE ABBIANO GRAVI NECESSITA' PROPRIE O DEL NUCLEO FAMILIARE CHE DETERMINANO IL BISOGNO DI UN CAMBIO DI ALLOGGIO:

a) nuclei familiari nei quali uno o più componenti presentino una invalidità pari 100%

Punti 3



b) nuclei familiari nei quali uno o più componenti presentino una invalidità superiore al 66,66% (dal 66,66 % al 99, 99 %)

Punti 2

c) motivi di salute validamente certificati o altra situazione di bisogno o necessità documentata;

Punti 1

3. LONTANANZA DAL LUOGO DI LAVORO DEL RICHIEDENTE O DEL CONIUGE:

a) da km 10 e oltre dalla residenza attuale

Punti 1

I punteggi di un medesimo paragrafo, salvo quelli riferiti al precedente punto 2 lettera c) non sono cumulabili tra loro.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria è formata da una Commissione, composta da 3 dipendenti dell'Azienda e nominata dalla stessa .

Della graduatoria è data pubblicità a cura dell'ente gestore; è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In caso di parità di punteggio tra i richiedenti, la Commissione adotta i criteri di seguito riportati secondo l'ordine di priorità fissato nell'elencazione stessa:

- a) presenza di gravi motivi di salute o anzianità oltre i sessantacinque anni;
- b) adeguatezza dell'alloggio rispetto al nucleo familiare;
- c) anzianità di permanenza nell'alloggio di cui si richiede il cambio.

5. GESTIONE DELLA MOBILITA'

I cambi saranno effettuati dall'Azienda secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di cui sopra, utilizzando gli alloggi che si renderanno disponibili; secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del Reg. reg. 2/2000 e nel rispetto degli standard abitativi indicati all'articolo 12 dello stesso.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. Reg. n. 2/2000, lett. a), il cambio consensuale è concesso esclusivamente tra gli assegnatari utilmente inseriti in graduatoria.

Al momento del cambio alloggio il nucleo familiare richiedente dovrà possedere tutti i requisiti previsti dall'art.11 della Legge Regionale 12/99 e successive modificazioni, ad esclusione del reddito che dovrà comunque essere inferiore al limite di decadenza.

L'Azienda prima di autorizzare il cambio di alloggio verificherà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate, provvedendo a richiedere eventualmente ulteriore documentazione.

L'assegnatario a cui venga concesso il cambio dovrà trasmettere il proprio assenso entro **trenta** giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora il termine decorra inutilmente l'assegnatario è escluso dalla mobilità.

Le domande già presentate a seguito di pubblicazione di precedenti bandi sono prive di validità e dovranno essere nuovamente inoltrate con le modalità previste dal presente Bando.

Gli alloggi destinati alla mobilità rientranti nell'aliquota del dieci per cento di cui all'art. 22, comma 1, se non utilizzati entro Novanta giorni dalla data di efficacia della graduatoria ai sensi dell'art.24, comma 5, tornano ad essere assegnati nell'ambito del Bando Generale per assegnazione di alloggi E.R.P.


6. DURATA DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resterà vigente ed avrà validità per la durata di **anni uno** dalla pubblicazione e comunque fino alla pubblicazione di un nuovo bando.

La graduatoria potrà essere aggiornata senza termini di chiusura e verrà pubblicata semestralmente.

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Stefano Beccarini



Il Direttore Generale

Arch. Amedeo Lauretti

